



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

## Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno della seduta del 28 / 11 / 2013

N. <u>59</u> del Reg.	Oggetto: Società AIGS - Srl in liquidazione. Riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art.6, comma 4, decreto legge 6/7/2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n.135). Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio.
Data: <u>28 / 11 / 2013</u>	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 22,45 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria in adunanza pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Avv. Donato Susca

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente
1) Riserbato Luigi Nicola	x	
2) Operamolla Ugo		x
3) Ferrante Fabrizio	x	
4) Trimini Domenico		x
5) Franzese Antonio		x
6) De Toma Pasquale	x	
7) Gargiuolo Giovanni	x	
8) Corrado Giuseppe		x
9) Ferri Andrea	x	
10) Lima Raimondo	x	
11) Musci Maurizio	x	
12) Savino Gennaro		x
13) Cozzoli Emanuele	x	
14) De Noia Francesco	x	
15) Di Modugno Stefano	x	
16) Scagliarini Michele	x	
17) Sonatore Salvatore	x	

	Presente	Assente
18) Di Leo Giovanni	x	
19) Brescia Pasquale	x	
20) Gagliardi Riccardo		x
21) Damascelli Nicola	x	
22) Paolillo Giuseppe		x
23) Di Pinto Nicola	x	
24) Altamura Francesco	x	
25) Maiullari Bartolomeo		x
26) Tortosa Giuseppe		x
27) Gagliardi Giuseppe	x	
28) Laurora Tommaso	x	
29) Cognetti Domenico		x
30) Avantario Carlo		x
31) De Laurentis Domenico	x	
32) Laurora Francesco	x	
33) Santorsola Domenico	x	

Totale presenti n. 22 Totale assenti n. 11

Viene dato atto che è presente in aula la Dirigente la 3<sup>a</sup> Ripartizione dott.ssa Grazia Marcucci.

**Il Presidente** presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore alle Finanze Dott. M. D'Amore, munita dei prescritti pareri tecnico amministrativo e contabile, iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno, avente per oggetto: "**Società AIGS Srl in liquidazione – Riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art.6, comma 4, decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135). Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.**" e depositata agli atti del Consiglio unitamente agli allegati come nella stessa richiamati.

In tal senso, avendo l'Assemblea convenuto di dare per letto il relativo schema di deliberazione, il **Presidente** cede la parola al **Consigliere De Laurentis**, e quindi all'**Assessore D'Amore** in replica a quanto osservato dal Consigliere e meglio riportato nell'allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che nel corso dell'intervento del Consigliere è rientrato in aula il Consigliere Gagliardi R., per cui i presenti sono passati da 22 a 23.

Quindi prende la parola la Dirigente alla 3<sup>a</sup> Ripartizione **dott.ssa Marcucci**, la quale dà lettura della relazione relativamente alla proposta in esame per "precisazioni" stante il "mancato parere favorevole" reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta in argomento; dandosi atto che la Dirigente, infine, deposita agli atti detta sua relazione.

Il tutto così come meglio riferito nell'allegata resocontazione dattiloscritta.

A questo punto non essendoci altri interventi, **il Presidente** pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione agli atti.

La votazione riporta il seguente risultato:

<b>Presenti:</b>	<b>n.23</b>
<b>Assenti:</b>	<b>n.10</b> (Operamolla – Trimini – Franzese – Corrado – Savino – Paolillo – Maiullari – Tortosa – Cognetti - Avantario)
<b>Voti favorevoli:</b>	<b>n.18</b> ( Riserbato – De Toma – Gargiuolo – Ferri – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia – Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. -Damascelli – Di Pinto – Altamura – Gagliardi G.)
<b>Voti contrari:</b>	<b>n.4</b> (Laurora T. – De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola)
<b>Astenuti:</b>	<b>n.1</b> (Ferrante)

La proposta viene dichiarata approvata.

**Il Presidente**, quindi, propone e pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di conferire al provvedimento testè approvato la immediata eseguibilità.

La votazione riporta il seguente risultato:

<b>Presenti:</b>	<b>n.23</b>
<b>Assenti:</b>	<b>n.10</b> (Operamolla – Trimini – Franzese – Corrado – Savino – Paolillo – Maiullari – Tortosa – Cognetti - Avantario)

**Voti favorevoli:** n.18 ( Riserbato – De Toma – Gargiuolo – Ferri – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia – Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. - Damascelli – Di Pinto – Altamura – Gagliardi G.)

**Voti contrari:** n.4 (Laurora T. – De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola)

**Astenuti:** n.1 (Ferrante)

La proposta viene dichiarata approvata.

Pertanto;

*Su proposta dell'Assessore alle Finanze Dott. Michele D'Amore e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Finanze*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- con propria deliberazione n.21 del 13/5/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2012;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 24/6/2013 si è provveduto alla costituzione dell'unità organizzativa complessa intersettoriale per controlli interni, partecipate e fund raising, demandando al Dirigente della 3ª Ripartizione l'individuazione del personale e delle relative competenze da attribuire per il suo funzionamento;
- con Determinazione Dirigenziale 3ª Ripartizione n.49 del 9/7/2013 è stata approvata la microstruttura della stessa Ripartizione con la costituzione dell'unità organizzativa complessa di cui sopra;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del giorno 11/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione di questo Comune per l'esercizio finanziario 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;

**Richiamato** l'articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2012, n.135, il quale prevede che gli enti locali alleghino al rendiconto dell'esercizio una nota informativa sui debiti e crediti reciproci con le società partecipate, asseverate dai rispettivi organi di revisione;

**Atteso** che la nota informativa allegata al rendiconto dell'esercizio 2012, e relativa alle partite a debito e a credito in essere con la società AIGS Srl in liquidazione, ha messo in evidenza discordanze riconducibili a fatture emesse, dalla società AIGS Srl in liquidazione al Comune di Trani, per prestazioni effettuate per le quali non risulta assunto alcun impegno di spesa, per la parte dei maggiori debiti di questo Comune per un importo complessivo di € 23.444,00;

**Vista** la nota prot. n. 17451 del 22/04/2013 con cui AIGS Srl in liquidazione ha trasmesso l'estratto conto dei rapporti di debito e credito con il Comune di Trani, aggiornata al 31/12/2012;

**Tenuto conto** che l'articolo 6, comma 4, del citato decreto legge n.95/2012 impone agli enti locali di adottare, entro il termine dell'esercizio, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere in merito e garantire la riconciliazione di debiti e crediti in essere con la Partecipata AIGS Srl in liquidazione;

**Vista** la relazione di riconciliazione (**Allegato A**) redatta dall'unità organizzativa complessa dalla quale, analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente nonché l'andamento della gestione corrente, si rileva la seguente situazione:

Comune di Trani Residui passivi al 31/12/2012	AIGS Srl in liquidazione crediti	Differenza
---	-------------------------------------	------------

<b>Totale</b>	€ 26.556,00	€ 50.000,00	-€ 23.444,00
---------------	-------------	-------------	--------------

**Visto** l'art.194 del D.Lgs. n.267/00, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**Considerato** che l'importo di €. 23.444,00, come innanzi evidenziato, è da ritenersi debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi del richiamato art.194 del D.Lgs. n.267/2000;

**Verificato**, alla luce delle norme sopra richiamate, che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art.187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.267/2000);
- mediante utilizzo, per l'anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili (art.193, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000);
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
  - a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
  - b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente all'8/11/2001;

**Atteso** che i maggiori debiti maturati nei confronti dell'AIGS Srl in liquidazione, che non trovano adeguata copertura finanziaria nel bilancio di questo Comune, rientrano nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194, lettera e), del TUEL n.267/2000 e suddivisi come segue:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		€ 23.444,00
<b>TOTALE</b>			€ 23.444,00

**Ravvisata** la possibilità di finanziare debiti fuori bilancio, secondo le modalità di seguito riportate e

analiticamente descritte nella suddetta relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

#### PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Anno 2013
1	Avanzo di amministrazione accertato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato	€ 23.444,00
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate	
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili	
4	Assunzione di mutui	
<b>TOTALE</b>		€ 23.444,00

**Ritenuto**, pertanto, di procedere al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati e ammontanti a complessivi € 23.444,00, acclarando che il corrente bilancio di previsione 2013 contiene le risorse necessarie al loro finanziamento;

**Visto** l'art.30, comma 15, della legge 27/12/2002, n.289;

**Dato atto** che vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

**Visto** il parere espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.267/2000; dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27/11/2013;

**Visto** il verbale espresso dalla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 25/11/2013;

**Preso atto** dei pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa espressi, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.267/2000, dal Dirigente la 3<sup>a</sup> Ripartizione, Dott.ssa Grazia Marcucci, e di regolarità contabile espresso dal Dirigente la 3<sup>a</sup> Ripartizione, Dott.ssa Grazia Marcucci, così come prescritto dall'art.49 del suddetto T.U.E.L. n.267/2000;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**Visto** l'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge n.135/2012;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Udita** la relazione della Dirigente Dott.ssa Marcucci, depositata agli atti nel corso dei lavori odierni;

**Udito** gli interventi dell'Assessore, del Consigliere e della Dirigente di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta;

**Con il risultato** delle votazioni accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale;

#### DELIBERA

1. **Approvare** quanto espresso in premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. **Prendere atto** della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, così come esplicitato nella relazione redatta dall'unità organizzativa complessa dedicata, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. n.267/2000 e al fine di riconciliare le partite debitorie e creditorie in essere con la società AIGS Srl in liquidazione, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 23.444,00 analiticamente descritti nelle tabelle presenti nel report di riconciliazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		€ 23.444,00
<b>TOTALE</b>			€ 23.444,00

4. **Di dare atto** che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
5. **Provvedere** al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto sub 2), per l'importo complessivo di €. 23.444,00 come di seguito indicato:

#### PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Esercizio in corso
1	Avanzo di amministrazione accertato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (art. 187, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 267/00)	€ 23.444,00
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate (art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/00)	
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili (art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/00)	
4	Assunzione di mutui (art. 194, comma 3 D.Lgs. n. 267/00)	
<b>TOTALE</b>		€ 23.444,00

6. **Dare atto** del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.162, comma 6, e 193 del D.Lgs. n.267/2000, come risulta dal prospetto (**Allegato B**);
7. **Dare atto**, altresì, che risultano rispettati i vincoli del patto di stabilità, come risulta dal prospetto (**Allegato C**);
8. **Dare atto**, infine, che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
9. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n.289/2002;
10. **Trasmettere**, altresì, il presente provvedimento ai competenti Dirigenti per il seguito di competenza relativo alla definizione della situazione debiti/crediti riveniente dalla presente riconciliazione;
11. **Inviare**, per competenza, la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art.216, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

12. **Allegare** la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2013, ai sensi dell'art.193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.267/00;
13. **Dichiarare**, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. del 18 agosto 2000, n.267.

AP/FB/ad

A handwritten signature, possibly the initials 'M', written in black ink.

**Riconciliazione dei debiti e crediti reciproci tra Comune di Trani e società controllata A.I.G.S. SRL in liquidazione al 31.12.2012, ex art. 6, comma 4, D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135.**

Con riferimento alla procedura di riconciliazione dei rapporti di credito e di debito reciproci tra Comune di Trani e AIGS SRL in liquidazione al 31.12.2012, si è proceduto alla raccolta ed esame della documentazione a supporto delle partite contabili. E' stato acquisito, con nota allegata al rendiconto esercizio 2012, il prospetto "Situazione crediti - debiti al 31.12.2012 nei confronti del Comune di Trani" elaborato dal liquidatore della società.

Sulla base di tale documento si è proceduto alla verifica della legittimità dei crediti vantati:  
*Servizio di randagismo, canile sanitario e custodia:*

Con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 4.07.2006 e successivamente con determinazione dirigenziale IV ripartizione n. 443 del 22.08.2006 è stato affidato il servizio di randagismo e canile sanitario per il periodo agosto - dicembre 2006. Con fattura n. 18 del 4.10.2006 di € 30.000,00, la società ha fatturato il corrispettivo per il servizio prestato nel mese di settembre 2006, incassata per € 10.000. Con fattura n. 22 del 8.11.2006 di € 30.000,00, la società ha fatturato il corrispettivo per il servizio prestato nel mese di ottobre 2006. Si attesta la legittimità della partita creditoria.

Pertanto, dopo le opportune verifiche, si registra la seguente veridicità delle partite contabili:

Crediti AIGS SRL in liquid.vs. Comune	Debiti AIGS SRL in liquid.vs. Comune	SALDO avere AIGS SRL in liquid.
€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00

In riferimento alla procedura di riconciliazione dei rapporti di credito e di debito reciproci tra Comune di Trani e AIGS SRL in liquid., si è proceduto alla verifica delle partite risultanti, alla data del 31.12.2012, nella contabilità dell'Ente.

L'esame dei residui passivi ha dato le seguenti risultanze:

<b>Comune Trani residui passivi</b>				
	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO IV	Totali
Anno 2006	€ 26.556,00			€ 26.556,00
TOT.	€ 26.556,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.556,00

### Conciliazione

Si è provveduto al confronto tra i dati contenuti nella contabilità dell'Ente e quelli della società AIGS SRL in liquid.:

	Comune Trani residui passivi				AIGS SRL in liquid.	differenza
	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO IV	totali		
Anno 2006	€ 26.556,00			€ 26.556,00	€ 50.000,00	€ 23.444,00
TOT.	€ 26.556,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.556,00	€ 50.000,00	- € 23.444,00

Pertanto, si ravvisa la necessità, al fine di riconciliare le partite contabili, di riconoscere debiti fuori bilancio, ex art. 194 lett. e) del TUEL, in quanto relativi all'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2, e 3, del TUEL, per un totale di € 23.444,00.

Trani, 18 novembre 2013



CITTA' DI TRANI  
Medaglia d'Argento  
\*\*\*\*\*

SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato B

Bilancio di previsione dell'esercizio 2013  
equilibrio economico finanziario

ENTRATE			SPESE		
Tit.	Descrizione	Competenza	Tit.	Descrizione	Competenza
I	Entrate tributarie	29.702.892,57	I	Spese correnti	46.008.649,90
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	10.780.352,57	II	Spese in conto capitale	68.015.205,31
III	Entrate extratributarie	4.960.515,88			
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	65.528.149,07			
<b>ENTRATE FINALI</b>		<b>110.971.910,09</b>	<b>SPESE FINALI</b>		<b>114.023.855,21</b>
V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	9.450.000,00	III	Spese per rimborso di prestiti	10.889.362,66
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	5.605.000,00	IV	Spese per servizi per conto di terzi	5.605.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>126.026.910,09</b>	<b>TOTALE</b>		<b>130.518.217,87</b>
Avanzo di amministrazione		4.491.307,78	Disavanzo di amministrazione		
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>		<b>130.518.217,87</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>		<b>130.518.217,87</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
<b>A) Equilibrio economico-finanziario</b>		*La differenza di	- 2.454.251,54
Entrate titolo I-II-III (+)	45.443.761,02	..... è finanziata	
Spese correnti (-)	46.008.649,90	con:	
Differenza	- 564.888,88	1) Quote di oneri di urbanizzazione	0,00
Quote di capitali di amm.to mutui (-)	1.889.362,66	(..... %) - Max 75%	
Differenza*	- 2.454.251,54	2) Mutui per debiti fuori bilancio	0,00
		3) Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	2.524.251,54
<b>B) Equilibrio finale</b>		4) A detrarre parte corrente che finanzia gli investimenti	- 70.000,00
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	115.463.217,87		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	114.023.855,21		
da finanziare (-)			
Saldo netto			
da impiegare (+)	1.439.362,66		

Trani, 19 novembre 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Grazia Maricucci)



**CITTA' DI TRANI**  
**Medaglia d'Argento**  
\*\*\*\*\*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**Allegato C**

**Patto di stabilita' interno 2013**  
**monitoraggio e proiezione saldo utile**  
**(art. 31, comma 18, legge 12 novembre 2011, n. 183)**

**DATI IN MIGLIAIA DI EURO**

**SALDO DI PARTE CORRENTE (COMPETENZA)**

Voce	Rif. al bilancio o alla normativa	Accertamenti e impegni Situazione al:31/12/2013
<b>ENTRATE</b>		
Tributarie	Titolo I	29.703
Da trasferimenti	Titolo II	10.670
Extratributarie	Titolo III	4.895
Entrate correnti escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011 + altro	
<b>ENTRATE CORRENTI NETTE</b>		<b>45.268</b>
<b>SPESE</b>		
Correnti	Titolo I	45.834
Spese correnti escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011 +altro	
<b>SPESE CORRENTI NETTE</b>		<b>45.834</b>
<b>SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE (COMPETENZA)</b>		
+/- (SComp)		<b>-566</b>

**SALDO DI PARTE IN CONTO CAPITALE (CASSA)**

Voce	Rif. al bilancio o alla normativa	Incassi e pagamenti Situazione al:31/12/2013
<b>ENTRATE</b>		
Da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	Titolo IV	62.729
Riscossione di crediti (-)	Tit. IV - Cat. 6^	
Entrate in c/capitale escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011 + altro	
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE</b>		<b>62.729</b>

SPESE		
In conto capitale	Titolo II	61.858
Concessione di crediti (-)	Tit. II - Int. 10	
Spese in conto capitale escluse dal saldo utile ai fini patto (-)	Art.1, c. 1, D.L. n.35/2013	-3.133
Pagamenti esclusi ex art. 1, DL 35/2013 (-)		=====
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE</b>		<b>58.725</b>
<b>SALDO FINANZIARIO DI PARTE IN C/CAPITALE (CASSA)</b>		
<b>+/- (SCassa)</b>		<b>4.004</b>


**SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA**

	Situazione al 31/12/2013
<b>A) SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA</b>	
<b>+/- (SCm) = SComp+SCassa</b>	<b>+ 3.438</b>
<b>B) SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA</b>	<b>- 3.125</b>
<b>SCOSTAMENTO (A-B)</b>	<b>313</b>

Trani, 19 novembre 2013

AIGS Srl

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dot.ssa Grazia Marucci)





CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento

\*\*\*\*\*

RAGIONERIA GENERALE

Al Sig. Presidente  
del Consiglio Comunale  
S E D E  
=====

**OGGETTO:** Deliberazioni relative alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con le Società Partecipate e all'assestamento del Bilancio per l'esercizio 2013. Riscontro a parere dei Revisori.-

Con riferimento ai pareri espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune sui provvedimenti indicati in oggetto, si precisa preliminarmente che la riconciliazione è la naturale conseguenza obbligatoria dell'asseverazione sottoscritta anche dagli stessi Revisori, in sede di approvazione del conto del bilancio del Comune per l'esercizio 2012, avvenuto il 13 maggio 2013.

Passando all'esame dei pareri sulle partecipate, va precisato quanto segue.

#### AMET SpA

In merito all'eccezione sollevata sulla mancata asseverazione da parte del Collegio Sindacale dell'AMET alla nota di riconciliazione, si precisa che l'art.6, comma 4, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n.95, non prescrive detta asseverazione in sede di conciliazione, diversamente da quanto affermato dal predetto Organo. L'asseverazione è richiesta, invero, nella nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate, allegata al rendiconto della gestione 2012.

In merito alla paventata volontà contraria, da parte della Società AMET S.p.A., a "conguagliare" partite creditorie e debitorie, si riporta lo stralcio della delibera n.11/2013 del C.d.A. di AMET a completamento di quanto parzialmente riportato nel citato parere dei Revisori dei Conti di questo Comune, nel quale si adduce, come motivazione, la "situazione di criticità finanziaria in cui si trova la società che, tra gli altri, ha nei confronti della Cassa

*Conguaglio, alla data attuale, e, come già notificato dallo stesso socio, una esposizione debitoria di circa tre milioni e mezzo di euro, per cui l'AMET necessita di liquidità per cercare di risolvere almeno parzialmente tale esposizione."*

Per completezza di argomentazione, si sottolinea che l'art.2423-ter del cod.civ., rubricato "struttura dello stato patrimoniale e del conto economico", al comma 6, vieta le compensazioni ai fini del rispetto del postulato della chiarezza degli schemi di bilancio. L'operazione di conguaglio, invece, è riferita alla classica compensazione volontaria di crediti e debiti verso clienti che, nei confronti del medesimo soggetto, assumono anche la veste di fornitori. Gli artt.1241 e ss. del cod.civ. ammettono l'estinzione per compensazione di debiti reciproci quando hanno per oggetto una somma di denaro e sono liquidi ed esigibili. È facoltà delle parti di procedere a compensazione volontaria.

È probabile intuire, invece, che il Collegio dei Revisori faccia riferimento alla compensazione di partite di segno opposto che comportano l'eliminazione di voci per le quali è prevista, di contro, l'obbligatoria esposizione negli schemi di bilancio.

Differentemente da quanto affermato dall'Organo di Revisione, l'importo di €2.384.368,04 trova perfetta conciliazione, in quanto il predetto importo risulta iscritto tra i residui attivi del Comune di Trani e, anche, iscritto tra le riserve straordinarie del patrimonio netto della Società AMET.

Nella nota contestata dai Revisori viene specificato che, per ragioni di opportunità, il C.d.A. di AMET SpA ritiene di dover effettuare l'operazione contabile, solo a seguito dell'approvazione della riconciliazione da parte del Consiglio Comunale.

Preme sottolineare come il Collegio dei Revisori sia stato messo a conoscenza della diatriba tra il Comune di Trani e la Società AMET SpA, in merito alla prescrizione del credito per dividendi deliberati, sin dal 4 giugno 2012, quando la stessa Società AMET, con nota a firma dell'Amministratore Delegato pro-tempore, comunicava all'Ente-Socio l'avvenuta prescrizione del credito e, da allora, il predetto Collegio non ha mai formulato alcuna eccezione o richiesto alcuna informazione in merito, sia al Comune che agli Organi della Società.

Si evidenzia che, nel parere rilasciato, il predetto Collegio, apprezzando "il passaggio tecnico normativo prodromico", invita il Comune nel procedere a ratificare l'operazione per addivenire all'allineamento delle scritture contabili, in palese contraddizione con quanto asserito immediatamente prima.

In merito alla posizione debitoria di €3.500.000,00 nei confronti della Cassa Conguaglio, nel citato stralcio del verbale del C.d.A., si evince chiaramente come tale difficoltà sia puramente finanziaria per la Società AMET SpA. Pertanto, non si comprende l'invito a convocare l'Assemblea, ai sensi degli artt.2364 e s.s., apparendo pretestuosa la richiesta di convocazione su fatti gestionali che esulano dagli argomenti in discussione.

È appena il caso di rilevare che, da una lettura attenta dei documenti inerenti il bilancio di previsione 2013 di questo Comune, gli stanziamenti proposti per i servizi resi dalla Società AMET SpA superano abbondantemente l'importo dell'attuale difficoltà finanziaria della Società che, in ogni caso, non è direttamente addebitabile al Comune di Trani. Né, tantomeno, si può in questa sede affermare che costituiscono, sic et simpliciter, potenziali debiti fuori bilancio.



Ad ogni buon conto, è doveroso mettere a conoscenza il Consiglio che il Collegio dei Revisori è stato invitato agli incontri risolutivi per la definizione delle partite debiti/crediti con la Società AMET.

È appena il caso di evidenziare che il Collegio Sindacale di AMET SpA si è comunque espresso, così come il Collegio dei Revisori del Comune, sul risultato della riconciliazione. Pertanto non si comprendono le eccezioni mosse dal Collegio dei Revisori, in merito alla mancata pronuncia del Collegio Sindacale di AMET sui risultati della procedura di riconciliazione.

È il caso di rilevare come la procedura ex art.6, comma 4, del D.L. n.95/2012, è completamente svincolata dal consolidamento della spesa del personale, ai sensi dell'art.76, comma 7, del D.L. n.112/2008, convertito dalla legge n.133/2008 e, pertanto, non si comprende l'imprescindibilità della spesa del personale dalla riconciliazione contabile delle partite credito/debito con questo Comune.

Appare contraddittorio, infine, il parere favorevole dell'Organo di Revisione al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art.194, lett.e), del TUEL nei confronti dell'AMET SpA, per un ammontare complessivo di €1.884.087,00, in considerazione del parere non favorevole alla procedura di riconciliazione, in quanto tale importo è la mera risultanza dell'allineamento delle scritture contabili di credito e debito.

#### **AMIU SpA**

L'Organo di Revisione eccepisce la mancanza di un deliberato assembleare in merito alla condivisione della proposta di riconciliazione, ignorando che il Rag. Antonio Ruggiero, nella sua carica di Amministratore Unico, riassume per intero i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.20, comma 1, dello Statuto dell'AMIU SpA che recita che "L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da tre (3) membri ovvero all'amministratore unico. All'organo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'assemblea spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società." Infatti, ai sensi dell'art.25 dello stesso Statuto, "quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente."

Per quanto attiene la contestazione sul procedimento contabile relativo al credito vantato dall'AMIU SpA per l'acquisto di autoveicolo IVECO, dell'importo di €123.016,42, si fa presente che, come rilevabile dalla documentazione a disposizione dell'Organo di Revisione presso l'Unità Operativa Complessa di questo Comune, nell'esercizio 2001 fu emesso mandato di pagamento, in favore della stessa AMIU, di €123.016,42 sulle partite di giro, lasciando un corrispondente residuo attivo, recuperato nell'esercizio 2004. Purtroppo nell'esercizio 2005, in occasione del pagamento del saldo dovuto all'AMIU per l'annualità 2004, fu nuovamente trattenuto lo stesso importo di €123.016,42 e, di conseguenza, ora si pone rimedio a tale errore.

Si ribadisce quanto già affermato in proposito del consolidamento delle spese di personale tra il Comune e la Società partecipata. Al riguardo, sia la citata deliberazione n.14 del 30/11/2011 Sezione Autonomie della Corte dei Conti che l'art.4, comma 12, del D.L. n.95/2012 non si riferiscono a fattispecie rilevanti in sede di conciliazione debiti/crediti. In particolare la citata deliberazione si riferisce puntualmente alle società strumentali (o comunque alle partecipate che vivono esclusivamente di risorse provenienti dall'ente locale).



In merito alla impossibilità oggettiva di procedere alla riconciliazione per l'anno 2008, si precisa che, in assenza di crediti vantati da parte dell'AMIU SpA, dal punto di vista pratico il metodo adottato per addivenire alla conciliazione delle relative poste debitorie e creditorie considera il concetto di debito quale unità stock, quantificata attraverso l'accumulo di passività conseguite nel corso degli anni.

La metodologia adottata, per addivenire alla riconciliazione delle partite debito credito, è stata la seguente, a titolo di esempio:

1. qualora la società dovesse vantare dei legittimi maggiori corrispettivi per prestazioni di servizio svolte nei confronti dell'ente, l'Amministrazione, per porre rimedio alla situazione, deve trovare le necessarie risorse finanziarie per garantire il soddisfacimento delle pretese societarie anche attivando le dovute procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio;
2. qualora invece i crediti vantati dalla società non dovessero essere ritenuti legittimi, l'Amministrazione ha il dovere di provvedere mediante i suoi poteri di indirizzo e controllo sulle società a fare rettificare i relativi bilanci e a prendere tutti gli opportuni provvedimenti perché situazioni del genere non si verifichino nel futuro.

Va precisato, infine, che l'approvazione dei crediti in sede di bilancio da parte del socio non comporta, automaticamente, come asserito dall'Organo di Revisione, un debito fuori bilancio in quanto, in sede di riconciliazione, è stata valutata la nozione giuridica della pretesa del credito da parte della società, ovvero, obbligazione giuridica da parte del Comune di Trani. Non a caso, la differenza tra gli importi che i Revisori citano per l'esercizio 2012 è oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio, evidenziando che è stata effettuata, preliminarmente, la verifica sulla legittimità del debito ovvero del credito.

## STP SpA

Non ci sono elementi di contestazione, tant'è che il Collegio dei Revisori ha rilasciato il relativo "parere favorevole".

## AIGS Srl in liquidazione

In relazione al mancato parere favorevole dei Revisori dei Conti, si rappresenta quanto asserito nella deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Lombardia n.339/2013/PAR che, viene così riportata a stralcio:

*«In base al principio dell'annualità, i documenti di bilancio devono rappresentare, a cadenza annuale, fatti che finanziariamente si riferiscano ad un periodo di gestione coincidente con l'esercizio finanziario, in modo che siano rese evidenti tutte le poste di entrata e di spesa che afferiscono in termini sostanziali al corso dell'anno di riferimento. Solo così il bilancio potrà servire correttamente alla sua funzionalità di controllo, sia in chiave autorizzatoria (bilancio di previsione) che ispettiva (rendiconto).*

*Si deve rammentare, infatti, che in contabilità finanziaria, un debito rileva nella misura in cui esso è certo, liquido e esigibile. Detto in altri termini, è assai frequente che vi sia un disallineamento tra esistenza giuridica e rilevanza contabile di un debito. Un debito, infatti, assume rilevanza contabile solo se sono venute a maturazione tutte le condizioni per il suo adempimento pecuniario, in particolare se il debito è "certo" (non contestato nell'an e/o nel quantum), liquidato o di pronta liquidazione (cioè è stato determinato nel suo ammontare) ed è esigibile (scadenza del termine). Solo la concorrenza di queste condizioni radica la "competenza finanziaria".*

*In presenza di tali condizioni è possibile attivare dell'ordinaria procedura di spesa (adozione del provvedimento amministrativo; assunzione dell'impegno di spesa; presenza e attestazione della copertura finanziaria; cfr. l'art. 191 T.U.E.L.), nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Tale procedura di spesa consente non solo di dare rilevanza nel bilancio al debito, ma costituisce il titolo per l'imputazione istituzionale del debito.*

*Ciò comporta, altresì, che il tempo dell'esistenza giuridica di una posta passiva, della manifestazione finanziaria (competenza finanziaria) e quello della competenza economica tendono a disallinearsi, vale a dire l'imputazione temporale di un costo è di norma diversa da quella che caratterizza l'esigibilità del credito da parte del creditore.*

*La competenza finanziaria, infatti, va tenuta radicalmente distinta dalla competenza economica, secondo cui un debito non è rilevante in base alla sua dimensione di "spesa" (cioè l'essersi un debito manifestato finanziariamente, in quanto liquidabile ed esigibile) ma di "costo" (debito, anche di valore e non solo di valuta, sostenuto per l'acquisto dei fattori produttivi che hanno sostenuto il ciclo annuale di produzione). Detto in altri termini, a livello contabile, un debito può avere una competenza annuale (economica) disallineata rispetto alla sua manifestazione finanziaria (competenza finanziaria), che può essere anteriore o successiva»*

In virtù di quanto innanzi riportato non è possibile condividere il parere dei Revisori circa il mancato riconoscimento della posizione in questione alla procedura ex art.194 del TUEL, in quanto il principio contabile n.2 precisa che *"Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto".*

Inoltre, si condivide l'affermazione del Collegio dei Revisori circa la non equiparazione dell'operazione di riconciliazione delle partite debitorie/creditorie ad una mera e semplice compensazione di partite contabili. Nei fatti, la metodologia seguita nella procedura non è stata certo quella della "compensazione di partite", e cioè la compensazione di valori di segno opposto (ad esempio, crediti diversi e debiti diversi, banche attive con banche passive, interessi attivi con interessi passivi, ecc.) o di opposto significato (ad esempio ricavi di vendita con perdite su crediti).

### **Patto Territoriale Nord Barese-Ofantino**

Non ci sono le condizioni per la riconciliazione con il Patto Territoriale Nord Barese-Ofantino, in quanto lo stesso Organo di Revisione ha asseverato la corrispondenza dei dati relativi ai residui attivi e passivi inerenti la Società in esame, conservati nel risultato di amministrazione del rendiconto 2012, con i dati risultanti dalla contabilità dell'Ente.

È il caso di precisare che il Comune di Trani, come tutti gli altri Comuni aderenti, corrisponde solo la quota associativa annuale e, tra l'altro, già in sede di asseverazione si è verificata la perfetta concordanza.

### **Assestamento del Bilancio**


Riguardo la deliberazione relativa all'assestamento del bilancio 2013, si evidenzia che i Revisori dei Conti argomentano il loro parere "non favorevole", adducendo la mancata riconciliazione delle partite crediti/debiti fra il Comune di Trani e le Società partecipate, nonché la mancata quantificazione dei debiti fuori bilancio.



Per quanto attiene la prima eccezione, si è ampiamente relazionato in precedenza mentre, riguardo il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si è proceduto con quanto istruito dalle competenti Ripartizioni, specificando che non è possibile aprioristicamente determinare l'*an* e il *quantum* del verificarsi della fattispecie ex art.194 del TUEL, evidenziando, al riguardo, di avere in ogni caso previsto stanziamenti di bilancio utili a finanziare eventuali tali fattispecie. Non si comprende il "parere condizionato" circa l'intervento urgente della Giunta, quale organo esecutivo, volto a sanare le criticità contabili rilevate dall'Organo di Revisione, atteso altresì che il Comune di Trani, con deliberazione di G.C. n.182 del 24/12/2012, ha rinunciato alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, di cui all'art.36 del D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, onde evitare di arrecare pregiudizio alla gestione dell'Ente, considerato che, all'epoca, questo Comune era privo di figure dirigenziali e direttive.

Trani, 28 novembre 2013

Il Dirigente della 3<sup>a</sup> Ripartizione  
(Dott.ssa Grazia Maruccci)



**6. Società AIGS- Srl in liquidazione. Riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 6, comma 4, decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, 2013.n.135). Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE**

Allora si passa all'ulteriore punto dell'ordine del giorno: società AIGS in liquidazione delle partite debitorie e creditorie riconoscimento di legittimità di redditi fuori bilancio. Chi è l'.... lo possiamo dare per letto? Allora, diamo per letto il provvedimento. Ci sono interventi? No. Allora, mettiamo in votazione il provvedimento. AIGS...e...siamo passati avanti però, se vuoi intervenire... si però io ho chiesto...ho chiesto 3 volte. Eh lo so ci ha provato l'Assessore. Ok. Allora, prego, Consigliere col numero 13, De Laurentis. Prego.

**CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS**

Io ho chiesto la relazione dell'Assessore. Possiamo avere agli atti la relazione dell'Assessore? Non la possiamo avere? La leggo io. La maggioranza va sempre per letto. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale. L'oggetto: società AIGS in liquidazione... sono 42 delibere che deve leggere... L'oggetto è la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie art. 6 comma 4 del decreto legge 6 Luglio 2012. Qui oltre la riconciliazione si chiede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio. Che cosa propone l'Assessore? L'Assessore ci propone di prendere atto di una nota della della AIGS che ci dice che ci sono due fatture che non sono state pagate per la gestione del canile. Una fattura era di, due fatture da 30.000€ per il servizio espletato nel mese di Settembre e Ottobre del 2006, del 2006. Vero che il Consigliere è informato per quanto riguarda i canili. Sembrerebbe che ci sia stato un acconto di 10.000€ e quindi l' AIGS dice mi dovete dare ancora 50.000€. L'AIGS è un S.r.l in liquidazione di proprietà del Comune. Lo abbiamo assodato nelle partite debitorie che avevamo nei confronti dell'AMET che c'erano 5.000€, da noi vengono riportate 6.000, c'erano 5.000€ dovute ...

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE**

Chiedo scusa, Consigliere Gagliardi non dia le spalle al Presidente e non parli per piacere. Grazie. Prego Consigliere.  
(voci in sottofondo)

**CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS**

5.000€ che il Comune doveva pagare per l'acquisto della famosa AIGS, che era una società che doveva rilanciare l'occupazione nella città. Credo che abbia anche assunto un paio di dipendenti, credo che fu dato anche un incarico per contare gli alberi a Trani, anzi, i pali della luce. Ricordo che contò i pali della luce. C'era un consulente che contò i pali della luce. Conteggio che l'AMET non ratificò. Allora questa AIGS è in liquidazione  
(voci in sottofondo)

L'AIGS è in liquidazione, però noi qui vediamo soltanto che ci dicono che ci sono da pagare due fatture da 30.000€. L'AIGS è in liquidazione e noi ogni anno questi 20.000€ glieli diamo al liquidatore? Qui dobbiamo riconoscere 20.000, però ogni anno l'AIGS ci costa? 20.000€ all'anno? Perché in tutti questi anni ha espletato un sacco di servizi. Se poi Assessore, nella

replica ci dice che cosa ha fatto l'AIGS in tutti questi anni? E perché l'AIGS continua ad essere ancora in liquidazione? Perché l'AIGS continua ancora a maturare altri debiti? Perché l'AIGS continua ancora a maturare altri debiti? E perché l'AIGS non è stata ancora chiusa? Per evitare di causare ancora danni alla[...]al Comune, perché continua ancora a maturare debiti, visto che il liquidatore è in carica e qualcuno lo dovrà pagare prima o poi. Non vedo qui nei riportati tutti gli altri debiti, tutte le altre somme che l'AIGS è chiamata periodicamente a pagare ai suoi creditori anche attraverso atti ingiuntivi, pignoramenti, tentativi di pignoramenti. Anche perché l'AIGS è 100% Comune, quindi prima o poi, prima o poi il Comune sarà chiamato a sanare le partite debitorie, essendo proprietario al 100% di questa società...Noi ci chiediamo perché dobbiamo garantire lavoro ai consulenti e dopo...diremo anche garantire lavoro agli avvocati che magari non riescono a pagare l'affitto, ma noi glielo paghiamo con le spese...

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE**

Chiedo scusa Consigliere. Per cortesia, il Consigliere De Laurentis sta parlando, non dico che vi debba per forza interessare però quantomeno la compiacenza di stare in silenzio a consentirgli di poter parlare. Grazie. Prego Consigliere.

#### **CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS**

Si, da questa parte rimaniamo in due, in tre però vogliamo essere partecipi del Consiglio Comunale. Se credete che dobbiamo essere sottomessi anche del...semplicemente del...principi di buon senso, principi di buon senso, il buon senso non è di questa... Il parere del Revisore dei Conti, invece, è parere contrario anche su questa. L'organo di revisione dell'ente esaminata la nota del liquidatore, il liquidatore con cui l'AIGS in liquidazione ha trasmesso l'estratto conto dei rapporti debito credito con il Comune di Trani aggiornato al 31 Dicembre. Rilevato la nota informativa del liquidatore allegata al rendiconto dell'esercizio 2012 e relative alle partite debito e credito in essere con la società AIGS in liquidazione, ha messo in evidenza discordanze riconducibili a fatture emesse dalla società AIGS in liquidazione al Comune di Trani per prestazioni effettuate per i quali non risulta assunta alcun impegno di spesa per la parte di maggiori debiti del Comune in cui importo complessivo è di 23.444. Anche in questo caso si considera l'assenza di voce del personale, ma qui non c'è spese personale. La relazione di riconciliazione legato a, redatto dall'unità organizzativa complessa alla quale, della quale analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali, nonché l'andamento della gestione corrente si rileva la seguente situazione. C'è una delibera del Consiglio Comunale, la 119 del 4 Luglio 2006 e successivamente con determinazione dirigenziale la 4^ Ripartizione n. 443 del 22/8/2006 è stato affidato il servizio di randagismo che dicevamo prima. Il canile sanitario per il periodo da Agosto a Dicembre del n.18 del 4/10/2006 è di 30.000 la società ha fatturato il corrispettivo del servizio del mese di Settembre incassate per 10.000. qui trovo l'incongruenza che il servizio è stato affidato da Agosto – Dicembre, però agli atti abbiamo solo la fattura di Settembre e di Ottobre malgrado il servizio è da Agosto a Dicembre. Non c'erano cani? Sono stati incassati... Si parla di un servizio da Agosto a Dicembre con fattura per Settembre e una fattura per Ottobre. Quindi il servizio di Novembre e Dicembre è stato espletato, è stato pagato? È una domanda...è una domanda. Siccome ci sono tutta una serie di debiti che invece l'AIGS ha nel suo bilancio che qui non sono rilevate come se... Non sono nostre, sono dell'AIGS. Però il debito AIGS la

situazione debitoria dell'AIGS le vogliamo prima o poi riconoscere, o no? Questa sarà un'altra volta e quindi noi diciamo che riconciliamo le partite debiti e crediti [...]AIGS anche se all'AIGS dobbiamo diffondere tutte le somme che ha nei confronti di terzi che hanno svolto servizi per conto del Comune. Mi sembra che qui stiamo sempre aggirando sia con l'AMET che con l'AMIU e con le altre soc... e con l'AIGS si gira attorno alla situazione, al bubbone. Che ci sono tutte quelle partite debitorie che il Comune deve pagare. Si continua a non riconoscere partite debitorie delle famose estate tranese 2005/2006, e di questo che parliamo, praticamente. Pertanto, conclude il Collegio dei Revisori dei Conti ci ravvisa esprimere parere non favorevole a riconoscere l'importo indicato di 23.448 come debito fuori bilancio in quanto non relativo all'acquisizione di beni e servizi in donazione di obblighi previste dall'art.191 comma 1,2,3 del DUEL conseguente la mancata riconciliazione è un dato oggettivo [...]facendo salva la verifica di eventuali responsabilità e salvo l'eventuale azione di rivalsa da parte dell'ente. Poi aggiunge per un altro ente che manca... Quindi c'è un parere contrario, è un parere contrario sia sul debito per quanto riguarda il riconoscimento sia per quanto riguarda la riconciliazione. Ritiene che il debito, per questo debito comunque vada attivata un azione di responsabilità e quindi invito i Consiglieri Comunali di quanto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Grazie Presidente.

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE**

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire l'Assessore.

#### **ASSESSORE ALLE FINANZE MICHELE D'AMORE**

Grazie Presidente. Allora, l'oggetto di questa, di questa proposta, l'oggetto di questa proposta è appunto riconciliazione le partite tra l'AIGS e il Comune di Trani. Consigliere, Consigliere... così rispondo alle sue... ai suoi dubbi. Questa riconciliazione riguarda unicamente le partite credito e debito dell'AIGS e del Comune di Trani. Dalla documentazione, dallo studio che è stato fatto è acclarato che risultano nel bilancio di AIGS i crediti per 50.000€ e nel bilancio del Comune degli residui passivi per 26.556. Pertanto, per differenza di 23.444 sono dei debiti fuori bilancio da riconoscere. Ora sulla base di questo dato che, penso sia inconfutabile. E sulla base anche del fatto che, diciamo, le prestazioni svolte dall'AIGS riguardano un servizio, comunque è stato svolto e quindi... Ci sarà, c'è stato sicuramente una, una, una... un utile da parte, un vantaggio da parte dell'ente, non vedo come viene detto che non rientrano tra le casistiche dell' art. 194 e quindi non devono essere annoverate tra i debiti fuori bilancio. E questo per quanto riguarda l'aspetto puramente... riguardante questa proposta. Per tutti gli altri discorsi che lei ha fatto, il Comune di Trani non può certo oggi andare a dei debiti che ha l'AIGS verso altri soggetti, perché non gli compete. Diverso è quello che lei dice... va fatta sicuramente va presa una decisione su questa società perché o si decide di chiuderla e quindi si trovano i fondi per onorare i debiti che quella società ha reso nei confronti di molti fornitori, tra l'altro sono tranesi che, tra l'altro hanno partecipato a quella famosa estate tranese e quindi hanno anche investito denaro proprio oppure ci sono altre possibilità, che potrebbe essere la, quella, una ventilata da qualcuno di poter mettere in bonus l'azienda, quindi, diciamo, metterla nelle condizioni di produrre dei risultati positivi che potevano andare a, diciamo, a diminuire a pagare questo debito, che però voglio ribadire, che non ha nulla a che vedere con questo provvedimento. Qua non parliamo di AIGS, di quello che sarà un eventuale futuro di AIG... Qua stiamo solamente prendendo atto che di

50.000€ di crediti iscritti nel bilancio di AIGS ce n'erano, ce ne sono solamente 26 tra i residui attivi, tra i residui passivi del Comune di Trani, la differenza è un debito fuori bilancio che va, che va riconosciuto. Poi... tutti i debiti fuori bilancio, quindi questi delle società partecipate più quelli che vedremo dopo vanno in automatico alla Corte dei Conti che qualora ravvisi delle responsabilità da parte di chi negli anni, perché io voglio ribadire qua parliamo di provvedimenti che chiudono problematiche di oltre 15 anni, circa 15 anni, quindi se la Corte dei Conti valuterà eventuali responsabilità, ha tutto il diritto e il dovere di farlo. Grazie.

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE**

Grazie Consigliere. Non vedo altri interventi, quindi possiamo mettere in votazione il provvedimento.

(voci in sottofondo)

Quale re... Ma a firma ci chi è?

(voci in sottofondo)

Allora, prego. Legga la relazione della Dirigente... allora c'è la Dirigente che leggerà la relazione. Prego.

#### **DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE DOTTORESSA GRAZIA MARTUCCI**

Allora, sempre su l'eccezioni mosse dai revisori... in relazione al mancato parere favorevole dei revisori dei conti si rappresenta quanto asserito nella deliberazione della Corte dei Conti, sezione Lombardia n. 339 2013 che così viene riportata a stralcio. In base al principio dell'annualità i documenti di bilancio devono rappresentare, a cadenza annuale, fatti che finanziariamente si riferiscono un periodo di[...]coincidente con l'esercizio finanziario. In modo che siano rese evidente tutte le poste in entrata e di spesa che afferiscono in termini sostanziali in corso dell'anno di riferimento. Solo così il bilancio potrà servire correttamente alla sua funzionalità di controllo sia in chiave autorizzata, bilancio di previsione, che spettiva e uniconto. Si deve rammentare, infatti, che in contabilità finanziaria un debito rileva nella misura di cui esso è certo, liquido ed esigibile. Detto in altri termini, è assai frequente che vi sia un[...] tra esigenza giuridica, rilevanza contabile di un debito. Un debito, infatti, assume rilevanza contabile solo se sono venute a maturazione tutte le condizioni per il suo avvenimento pecuniario, in particolare se il debito è certo, non contestato nell'anno e nel quantum di cui dato di pronta liquidazione, cioè è stato determinato nel suo ammontare ed è esigibile alla scadenza del termine. Solo la concorrenza di queste condizioni radica la competenza finanziaria. In presenza di tali condizioni è possibile attivare nell'ordinaria procedura di spesa, adozione del provvedimento amministrativo, assunzione sugli impegni di spesa, presenza o attestazione di copertura finanziaria (vedi l'art. 191 del DUEL) nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per le procedure di spesa consente non solo di dare rilevanza nel bilancio al debito, ma costituisce il titolo per l'imputazione istituzionale del debito. Ciò comporta, altresì, che il tempo dell'esistenza giuridica di una posta passiva nella manifestazione finanziaria, ossia la competenza finanziaria, e quello della competenza economica tendono a disallinearsi, vale a dire l'imputazione temporale di un costo è di norma diversa da quella che caratterizza l'esigibilità del credito di parte del creditore, da parte del creditore. La competenza finanziaria, infatti, va tenuta radicalmente distinta dalla sua competenza economica, secondo cui un debito non è rilevante in base alla sua dimensione

di spesa, cioè l'essersi un debito manifestato finanziariamente in quanto liquidabile ed esigibile, ma di costo, cioè debito che di valore e non solo di valuta sostenuta per l'acquisto di fattori produttivi che hanno sostenuto il ciclo annuale di produzione. Detto in altri termini, a livello contabile un debito deve avere una competenza annuale economica disallineata rispetto alla sua manifestazione finanziaria, competenza finanziaria, che può essere anche anteriore o successiva. In virtù in quanto innanzi riportato non è possibile condividere il parere dei revisori circa il mancato riconoscimento della posizione in questione alle procedure ex art. 194 del DUEL, in quanto il principio contabile numero 2 precisa che il debito fuori bilancio costituito da obbligazioni pecuniarie relative a un conseguimento di un fine pubblico vale giuridicamente ma non perfezionato contabilmente. Per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere gli aspetti giuridico-contabile in dato soggetto che l'ha riconosciuto; inoltre si condivide l'affermazione del Collegio dei Revisori circa la non equiparazione dell'operazione di riconciliazione delle partite debitorie creditorie ad una semplice compensazione di partite contabili. Nei fatti la metodologia seguita nella procedura, non è stata accertato quella della compensazione di partite, cioè la compensazione di partite di segno opposto, ad esempio crediti diversi e debiti diversi, banche attive con banche passive, interessi attivi con interessi passivi [...] significato, ad esempio ricavi di vendita o perdite su crediti. Non ho altro da aggiungere. Grazie.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE**

Grazie. [...] la relazione, possiamo mettere in votazione il provvedimento.

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASSENTE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	ASSENTE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	ASSENTE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	FAVOREVOLE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	FAVOREVOLE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE

14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASSENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	FAVOREVOLE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	ASSENTE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	CONTRARIO
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASSENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	CONTRARIO
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	CONTRARIO
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	CONTRARIO

18 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. Il provvedimento è approvato per l'immediata esecutività stessa votazione? Stessa votazione dell'immediata esecutività.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Donato Susca

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 219 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 15 DIC. 2013 al 27 DIC 2013  
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani,



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,



IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,



Il Funzionario delegato  
e SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca